

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Sardegna – II Sezione, 15 marzo 2007, n. 453.

Il comune può pagare ai dipendenti le prestazioni di lavoro straordinario elettorale, sulla base della previa approvazione da parte della giunta dell'elenco del personale interessato, solo per i nominativi ivi contemplati e per il numero di ore stabilito. Prestazioni svolte in assenza di preventiva autorizzazione non possono essere liquidate, né un eventuale riconoscimento a posteriori dello svolgimento di tali ulteriori prestazioni può consentire il pagamento.

Omissis.

Considerato che le ore di lavoro straordinario autorizzate dalla predetta deliberazione n. 400/1992 in favore del ricorrente sono state correttamente pagate dall'amministrazione comunale al ricorrente medesimo, nessuna ulteriore prestazione di lavoro straordinario può essere liquidata in favore del ricorrente, trattandosi di prestazioni svolte in assenza di preventiva autorizzazione.

Né un eventuale riconoscimento a posteriori dello svolgimento di tali ulteriori prestazioni di lavoro straordinario può consentirne il pagamento.

Come già evidenziato da questo Tribunale, la prestazione di lavoro straordinario in occasione di quella consultazione elettorale è stata infatti regolamentata dall'articolo 18 del D.L. 20 gennaio 1992 n. 11, il quale, all'evidente scopo di contenere in termini certi l'onere finanziario che i Comuni avrebbero accollato allo Stato per lo straordinario dei propri dipendenti, ha consentito il pagamento delle suddette spese solo sulla base della previa approvazione, da parte della Giunta Municipale, dell'elenco del personale interessato, solo per i nominativi ivi contemplati e per il numero di ore stabilito.

La norma espressamente dispone che la mancata deliberazione preventiva impedisce il pagamento dei compensi. La materia è stata successivamente trasfusa in successivi decreti legge non convertiti ed infine nell'articolo 15 del D.L. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993 n. 68, che l'ha definitivamente regolata ribadendo, nella sostanza, la disciplina contenuta nel D.L. n. 11/1992 e facendo salvi, con l'articolo 1, comma secondo, della legge di conversione, gli effetti ed i rapporti giuridici sorti in forza dei precedenti decreti non convertiti.

Sulla base di tali enunciati normativi deve ritenersi che lo straordinario svolto dai dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali può essere retribuito solo qualora siano rispettate le rigorose regole procedurali sopra descritte.

Omissis.